



Comune di Nave
(Provincia di Brescia)

***Regolamento comunale per il servizio
di taxi e di noleggio con conducente***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2007



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I – SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento reca norme per il servizio di taxi e di noleggio di autovettura.
2. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15/1/1992 n.21 e L.R. 15/04/1995 n. 20.
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 - c) dal D.P.R. 16/12/1992 N. 495;
 - d) dalla legge 15/1/1992 n. 21
 - e) dal D.M. 15/12/1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15/12/1992 n. 572;
 - g) dall'art. 8 della legge 5/2/1992 n. 104;
 - h) dal decreto 20/4/1993 del Ministero dei Trasporti;
 - i) dalla legge regionale n. 9 del 31/01/1987;
 - j) dal D.M. n. 448 del 20/12/1991,
 - k) della legge 4/08/2006, n. 248.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 2 - Natura del servizio

1. Per i servizi di piazza (taxi) e di autonoleggio da rimessa con conducente si intendono quelli esercitati per il trasporto collettivo o individuale di persone con l'impiego di veicoli, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengano effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. I predetti veicoli, con divieto di utilizzo per servizi diversi da quelli cui sono destinati, sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti:
 - per il servizio da taxi nella apposita area da piazza individuata dall'Amministrazione comunale nelle ore previste dal servizio,
 - per il servizio da rimessa in locale esistente sul territorio comunale.



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

Art. 3 – Condizioni di esercizio

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della legge n. 21 del 15/01/1992 salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge.
2. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della legge n. 21.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. E' vietato ad un medesimo soggetto:
 - il cumulo di più licenze per il servizio taxi;
 - il cumulo di licenze per il servizio di taxi e autorizzazione per il noleggio di auto con conducente, fatto salvo la possibilità di utilizzare lo stesso veicolo da piazza (Taxi) per il noleggio da rimessa.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono atti estremamente personali, e devono trovarsi sempre a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti; unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15/01/1992, n. 21.
6. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.
7. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 6 della legge 15/01/1992 n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4 – Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale è facoltativa. E' obbligatoria la prestazione del servizio taxi all'interno del territorio comunale.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dei luoghi di stazionamento con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.
4. Nel caso di accesso al servizio fuori dei luoghi di stazionamento, è dovuta anche la tariffa



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

5. Il Comune determina, con proprio atto, l'organico e le caratteristiche delle autovetture da destinare al servizio di autonoleggio, nel rispetto dei limiti imposti dalla Regione.

CAPO II – AQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 5 – Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica europea, a condizione di reciprocità.

Art. 6 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il concorso deve essere indetto dal momento che si sono resi disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. La graduatoria resta valida per un anno.
3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo della Provincia di Brescia.
5. Il bando deve restare pubblicato per 30 giorni:
 - all'albo pretorio del Comune di Nave,
 - sul sito internet del Comune di Nave.

Art. 7 – Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:
 - numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
 - elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - termine entro il quale deve essere presentata la domanda.



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

Art. 8 – Commissione consultativa comunale

1. E' costituita la Commissione consultiva per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni;
2. Essa è formata da un numero di componenti determinati in numero di tre nominati dal Sindaco, di cui:
 - a) Responsabile del Servizio Commercio, con funzione di Presidente,
 - b) Funzionario del Servizio Commercio,
 - c) Rappresentante designato dalla associazione di categoria dei noleggiatori, maggiormente rappresentativa a livello provinciale.
3. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni, espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale.
4. La commissione comunale elabora proposte generali e particolari nonchè studi di interesse locale e generale.
5. Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti.
6. E' compito del Presidente fissare l'ordine del giorno e convocare la Commissione; è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno un membro.
7. La commissione svolge anche un ruolo propositivo. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni e si intende tacitamente prorogata qualora non sia intervenuta nuova nomina da parte del Sindaco almeno 30 gg. prima della predetta scadenza.

Art. 9 - Presentazione della domanda

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale. Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo;
 - b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - c) documentazione di eventuali titoli di preferenza.
2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
 - b) essere iscritto al Registro Ditte presso la Camera di Commercio, industria agricoltura e artigianato o al registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443 per le imprese già esercenti l'attività;



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

- c) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d) limitatamente alle licenze di noleggio di autovettura con conducente avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Nave;
 - e) non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
- a) essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norme degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956, n. 1423; 31/05/1965 n. 575; 13/09/1972 n. 646; 12/10/1982 n. 726;
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 anni, salvi i casi di riabilitazione;
 - f) essere incorso in tre o più casi in sanzioni amministrative definitive con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla legge e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 10 - Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione sulla scorta di una graduatoria redatta in base ai titoli dei concorrenti.
2. La graduatoria di merito ha validità un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. Ottenuto il rilascio della licenza o autorizzazione, il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro 30 gg. a pena di decadenza. Il Responsabile del Servizio Commercio ha facoltà di concedere una breve proroga solo per gravi e giustificati motivi.



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

Art. 11 – Titoli di preferenza.

1. Se il numero delle domande è superiore a quello delle licenze disponibili in base al bando di concorso, è titolo preferenziale, per la collocazione in graduatoria, aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, essere stato dipendente, socio o collaboratore familiare di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
2. In caso di parità di titoli di cui al comma precedente o in mancanza degli stessi, costituiscono titolo preferenziale i seguenti elementi secondo l'ordine di importanza di seguito indicato:
 - a) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili;
 - b) non essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente;
 - c) la maggiore anzianità di servizio.

Art. 12 – Validità della licenza e dell'autorizzazione.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. La licenza o l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
3. Il titolare di licenza o autorizzazione è tenuto a comunicare ogni anno l'intenzione di proseguire l'attività.

Art. 13 – Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto di azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione deve essere comunicato al responsabile del Servizio, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni per taxi o noleggio di autovettura, pervenute mortis causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 15/01/1992 n. 21, è autorizzato dal Responsabile del Servizio alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge 15/01/1992 n. 21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15/01/1992, n. 21 o delle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.
7. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere assegnata altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 14 - Comportamento del conducente in servizio

1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti addetti alla sorveglianza;
 - b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di residenza o rimessa;
 - c) applicare all'utente le tariffe preventivamente comunicate dall'Amministrazione comunale;
 - d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione.
3. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:
 - a) ricevere le prenotazioni di trasporto, per i servizi da effettuare, in luogo diverso dalla propria rimessa;
 - b) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - c) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - e) trasportare un numero di persone oltre il limite massimo dei posti previsto dalla carta di circolazione;
 - f) portare animali propri nell'autoveicolo;
 - g) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
 - h) chiedere, per qualsiasi motivo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

- i) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o accertato pericolo.

Art. 15 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore non dovrà pagare l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 16 – Trasporto dei disabili

1. Il conducente dovrà assistere il passeggero portatore di handicap nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo, nonché in quelle di sistemazione sul sedile di trasporto compresa l'adozione delle necessarie misure di sicurezza.
2. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27/04/1978, n. 384.

Art. 17 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta comunale, su proposta della Commissione, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc...) sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente) ai sensi degli artt. 2 e 4 del regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

Art. 18 – Trasporto di bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

CAPO III – ILLECITI E SANZIONI

Art. 19 - Vigilanza

1. La commissione comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessi, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 20 – Diffida

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - non eserciti con regolarità il servizio;
 - muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Responsabile del Servizio;
 - si procuri con continuità e stabilità il servizio nel territorio di altri Comuni;
 - fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 21 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o alle ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00; il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 22 – Sospensione della licenza

1. La licenza o autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - violazioni di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento;



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

- violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

Art. 23 – Revoca della licenza

1. Il responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
- quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale;
 - a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento;
 - quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 13 del presente regolamento;
 - quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale con pena complessiva superiore a due anni;
 - quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano ripetute gravi violazioni del presente regolamento;
 - per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 24 – Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione consultiva, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 10 del presente regolamento;
 - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare stesso;
 - per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi.



Comune di Nave

(Provincia di Brescia)

Art. 25 – Irrogazione delle sanzioni

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca vengono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente o per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.
2. Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.
3. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
4. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Colorazione esterna dei taxi

1. Ai sensi del decreto ministeriale 19/11/1992, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 01/12/1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta dal primo gennaio 1993, deve essere bianca.
2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti.
3. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime per ciascuna fiancata di circa 900 cm quadrati.

Art. 27 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà inviata ai titolari delle autorizzazioni o licenze ed ai componenti la commissione consultiva.